



# COMUNE di FRASCARO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<b>NUMERO</b>	<b>10</b>
---------------	-----------

**OGGETTO:** Imposta municipale propria (I.M.U.).  
Approvazione aliquote e detrazioni per l'anno 2012.

L'anno DUEMILADODICI addì 29 del mese di ottobre alle ore 21,45 nella sala delle adunanze presso la Sede comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

N. Ord	COGNOME E NOME	Incarico	Presenti	Assenti
1	CIBERTI Pietro	Sindaco	SI	
2	NEGRO Fabio	Consigliere anziano	SI	
3	REVELLI Bruno	Consigliere	SI	
4	PIACENZA Matteo	Consigliere	SI	
5	RICCI Marco	Consigliere	SI	
6	BISTOLFI Germana Marinella	Consigliere	SI	
7	RATTI Luigi	Consigliere	SI	
8	LAZZARINO Sergio	Consigliere	SI	
9	COSTARI Nello	Consigliere	SI	
10	D'ANDREA Corrado	Consigliere	SI	
11	RUSSO Gian Michele	Consigliere	SI	
12	INSALATA Pasqualino	Consigliere	SI	
13	D'ANDREA Errico	Consigliere	SI	
t o t a l e			13	0

Partecipa alla seduta il Segretario signor SCIBETTA Dr. Vincenzo

Il Presidente signor Pietro CIBERTI in qualità di Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno

Successivamente in prosecuzione di seduta

Il Presidente, richiamate le disposizioni legislative nazionali concernenti le fattispecie imponibili dell'IMU e le relative aliquote e detrazioni d'imposta, riferisce della facoltà rimessa al Consiglio comunale di fissare annualmente le aliquote d'imposta per gli immobili ricompresi nel territorio comunale, entro "range" differenziati per tipologie.

Informa del gettito stimato dal Ministero per l'anno 2012, ancora oggi di incerta quantificazione, delle somme effettive corrisposte dai contribuenti con la prima rata e delle proiezioni di gettito annuale.

Riferisce infine delle ulteriori riduzioni dei contributi erogati dallo Stato con il recente provvedimento comunemente noto come « spending review » che è possibile quest'anno fronteggiare con l'avanzo di amministrazione del precedente esercizio.

Reputa opportuno, nell'incerta determinazione del gettito dell'imposta ed a fronte delle riduzioni dei trasferenti erariali, confermare per il 2012 le aliquote e riduzione di legge.

Al termine della relazione sollecita i consiglieri a pronunciarsi in merito ed, in mancanza di interventi, invita il Consiglio ad approvare la deliberazione nei termini risultanti dalla proposta agli atti.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**UDITA** la relazione del Presidente e vista la proposta di deliberazione agli atti nei seguenti termini;

**RILEVATO** che:

- in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
- gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;
- con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'imposta municipale propria;

**CONSIDERATO** che l'IMU sperimentale, disciplinata dall'articolo 13 del d.L. n. 201/2011 convertito in L. n. 214/2011, dagli articoli 8 e 9 del d. Lgs. n. 23/2011 ed, in quanto compatibili, dalle disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, direttamente o indirettamente richiamate dalle norme sopra citate:

- dispone l'assoggettamento ad imposta dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso abitativo e strumentale, a prescindere dalla categoria catastale, in precedenza esonerati dal pagamento dell'ICI;
- aumenta la base imponibile degli immobili attraverso nuovi moltiplicatori catastali, fatta eccezione per le aree edificabili e i fabbricati soggetti al regime delle scritture contabili;
- superamento di riduzioni, esenzioni o agevolazioni previste nella disciplina ICI;
- prevede che il 50% dell'imposta versata dai contribuenti con le aliquote e detrazioni di base sia riservata allo Stato, fatta eccezione per l'abitazione principale ed i fabbricati rurali ad uso strumentale il cui gettito viene integralmente riconosciuto ai comuni (art. 13, comma 11, d.L. n. 201/2011);

**VISTE** le modifiche alla disciplina dell'IMU sperimentale effettuate dall'articolo 4 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, riguardanti:

- a) la riduzione del 50% dell'imposta a favore dei fabbricati inagibili o inabitabili e dei fabbricati di interesse storico e artistico (art. 13, comma 3, lettere a) e b) del decreto legge n. 201/2011);

- b) le agevolazioni a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali (art. 13, comma 8-bis, del d.L. n. 201/2011) a fronte di un aumento del moltiplicatore del reddito dominicale da 130 a 135, ridotto a 110 per i terreni di cui sopra;
- c) l'esclusione dei Comuni dall'obbligo di corrispondere allo Stato l'imposta sugli immobili dagli stessi posseduti, a prescindere dall'utilizzo istituzionale o meno (art. 13, comma 11, del d.L. n. 201/2011);
- d) la presentazione della dichiarazione dell'imposta da rendersi entro 90 giorni dalla data della variazione (art. 13, comma 12-ter, d.L. n. 201/2011);
- e) l'abolizione della potestà regolamentare di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 446/1997 concernente:
  - il considerare parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto;
  - il considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela;
  - la disciplina delle caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- f) disposizioni particolari per il versamento dell'imposta dovuta per l'anno 2012,

**RITENUTO** necessario fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2012:

**VISTO** il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con precedente deliberazione consiliare;

**VISTI:**

- a) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- b) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- c) le disposizioni succedutesi nell'anno 2012 in ordine al termine per l'approvazione del bilancio preventivo dell'esercizio, inizialmente prorogato al 31 marzo 2012 con il decreto del Ministero dell'interno del 21 dicembre 2011 e successivamente ulteriormente prorogato al 30 giugno 2012, al 31 agosto 2012 ed al 31 ottobre 2012 rispettivamente dall'articolo 29, comma 16-*quater*, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, dal decreto del Ministro dell'interno in data 20 giugno 2012, da ultimo, dal decreto del Ministro dell'interno in data 2 agosto 2012

**PRESO ATTO** che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'art.13 del decreto legge n. 201/2011 fissa le seguenti misure di base:

**Aliquote:**

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
- aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

**Detrazioni** di €. 200,00, maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, di ulteriori €. 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente, fino ad un massimo di €. 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore di:

- unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
- unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);
- unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

**RILEVATO** che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, l'articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011), concede ai comuni hanno ampie facoltà di manovra, ed in particolare:

**Aliquote:**

- a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un *range* di aliquota da 0,2% a 0,6%;
- b) variare in sola diminuzione l'aliquota di base dei fabbricati rurali ad uso strumentale di 0,1 punti percentuali (comma 8), con un *range* di aliquota da 0,1% a 0,2%;
- c) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9);

- d) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un *range* di aliquota da 0,46% a 1,06%;

A riguardo il Ministero dell'Economia delle Finanze, con la circolare n. 3 in data 18 maggio 2012 ha precisato che *«sia il limite minimo sia quello massimo costituiscono dei vincoli invalicabili da parte del comune, il quale, nell'esercizio della sua autonomia regolamentare, può esclusivamente manovrare le aliquote, differenziandole sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie. Si deve, comunque, sottolineare che la manovrabilità delle aliquote deve essere sempre esercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione. »*

**Detrazioni:**

i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

**RILEVATO** altresì che

- il gettito dell'imposta municipale propria derivante da tutti i cespiti imponibili diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati rurali ad uso strumentale ad aliquote di base è riservato per il 50% allo Stato; di conseguenza tutte le variazioni di aliquote e/o di detrazioni d'imposta eventualmente stabilite dal Comune NON SI APPLICANO alla quota di imposta riservata allo Stato, rimanendo dunque ad esclusivo carico del comune stesso;
- anche la quota dell'imposta municipale propria ad aliquota di riservata al Comune non comporta una maggiore entrata sotto il profilo finanziario in quanto è prevista una clausola di invarianza per cui le maggiori o minori risorse derivanti dal nuovo tributo rispetto al gettito ICI saranno compensate con una corrispondente variazione del fondo sperimentale di riequilibrio. Solamente nel caso in cui il comune decida di aumentare le aliquote di base, il maggior gettito rimarrà ad esclusivo vantaggio del bilancio comunale.

**RICHIAMATO** l'articolo 13, comma 12-bis, terzo e quarto periodo del decreto legge n. 201 del 2011 (L. n. 214/2011), in base al quale per l'anno 2012 *i comuni iscrivono in bilancio ed accertano in via convenzionale il gettito dell'IMU ad aliquote di base secondo le stime del MEF*, il quale, aggiornando le iniziali previsioni sulla base degli incassi effettuati nel giugno 2012, ha stimato in €uro 73.301,00 il gettito annuo, con una proiezione su base annua ad aliquota di base differenziando:

a) Gettito IMU per abitazione principale e relative pertinenze	€.	24.382,00
b) Gettito IMU altri immobili – Quota comune	€.	48.919,00

**ESAMINATO** l'andamento degli incassi della prima rata di acconto dell'IMU di giugno 2012, il cui complessivo gettito ammonta ad €uro , consentendo una proiezioni su base annua ad aliquote di base, di €uro complessivi;

**VISTO** il bilancio di previsione dell'esercizio 2012 e rilevato che rispetto alle previsioni, i provvedimenti governativi intervenuti dall'approvazione comporteranno una riduzione dei trasferimenti erariali ancora oggi di incerta quantificazione il cui importo dovrebbe attestarsi intorno ad €uro 7.500,00;

**RITENUTO** a riguardo opportuno confermare le previsioni delle spese necessarie a perseguire il funzionamento dei servizi comunali ed assicurare per il corrente esercizio, l'equilibrio della gestione ordinaria del bilancio corrente, mediate applicazione a tal fine di quota dell'avanzo di amministrazione ancora disponibile nella misura sufficiente a fronteggiare i predetti minori trasferimenti erariali;

**RICHIAMATO** infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

**ATTESO**, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma- del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», il favorevole parere circa la regolarità tecnica della proposta di presente deliberazione espresso dal Segretario comunale, in originale agli atti;

**A VOTI** unanimi palesemente espressi

## **DELIBERA**

- 1) confermare per l'anno 2012, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le aliquote e le detrazioni di base dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214
- 2) trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla

data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;

Al Responsabile del Servizio che ha rilasciato il parere di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione, è assegnata la responsabilità del procedimento conseguente il presente provvedimento.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Presidente

Il Segretario

Firmato Pietro Ciberti

Firmato Vincenzo Scibetta



Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Scibetta Vincenzo



Parere di regolarità tecnica/  
contabile/amministrativa

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, certifica la regolarità tecnica/contabile del provvedimento in oggetto, ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U. Dlgs. 267/2000

Il Responsabile del Servizio

Attestazione della copertura finanziaria

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario attesta la copertura finanziaria della spesa in oggetto e la regolarità contabile, ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U. Dlgs. 267/2000  
Euro \_\_\_\_\_  
Intervento \_\_\_\_\_


Il Responsabile del Servizio Finanziario

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

(art.124, c.1, D.Lgvo 18.08.2000, n.267)

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata il giorno \_\_\_\_\_ nel sito informatico istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile del Procedimento



**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Visti gli atti d'Ufficio, si certifica che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge nel sito informatico istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi ed è divenuta esecutiva, decorsi dieci giorni successivi dall'ultimo di pubblicazione, il giorno \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» ed a seguito l'abrogazione dell'art. 130 della Costituzione ex art. 9, comma 2 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Scibetta Vincenzo